



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza Sindacale n° 26 del 16/05/2022

Proponente: Polizia Locale  
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott. Flavio Cuccureddu

Oggetto: **Tutela della sicurezza pubblica nelle Piazze e spazi pubblici.**

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

- la tutela dei luoghi pubblici e il miglioramento del decoro urbano (di piazze, strade, marciapiedi e spazi pubblici in genere) rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Comunale;
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale contrastare comportamenti che provocano il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale;
- il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere da un'azione di contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale, tra cui situazioni di schiamazzi e rumorosità oltre che dei fenomeni che possono creare insicurezza nella cittadinanza;

#### **Rilevato che:**

- sono emerse situazioni pregiudizievoli del decoro e della vivibilità urbana comunicate all'Amministrazione Comunale da cittadini, esercenti attività commerciali, attraverso sempre più frequenti segnalazioni di comportamenti che costituiscono pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone, specie di quelle appartenenti alla categoria debole quali anziani, portatori di handicap, bambini, ecc... i quali sono soliti frequentare, nel tempo libero le Piazze e/o le aree pubbliche della città;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- tali eventi si verificano soprattutto in prossimità di luoghi più esposti a condotte di degrado e relative aree circostanti, quali piazze, sedi degli uffici comunali, con particolare riferimento alla Casa Comunale, zone nelle quali si svolgono pubblici spettacoli e luoghi interessati da consistenti flussi di persone, strade e marciapiedi;

- tali accadimenti sono determinati da tutti quei comportamenti ritenuti pregiudizievoli del decoro, della vivibilità urbana e pericolosi per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato ed arrecano, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro;

**Considerato, altresì, che:**

- le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, impedendo l'utilizzo libero e tranquillo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone;

- che la mancanza di senso civico da parte di alcuni cittadini comporta l'uso scorretto di Piazze e delle aree pubbliche in genere, che diventano talvolta scenari di condotte incivili di varia natura;

**Valutata** la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare i fenomeni di cui sopra e intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano;

**Ritenuto** di intervenire in materia al fine di contrastare le condotte sopra indicate e garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici, nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18/8 /2000 n.267, nel testo modificato dall'art.8, comma 1 del D.L. 20/02/2017, n.°14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n.° 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ...”*; il succitato articolo, così come modificato può trovare applicazione anche in relazione a forme di accattonaggio con modalità vessatorie;

**Visti** gli artt.8, 9 e 10 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14 convertito in legge n.48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana;

**Vista** la legge 689 del 24/11/1981;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000;

## **O R D I N A**

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, è fatto divieto, nelle Piazze e nelle aree pubbliche in genere, del Comune di Porto Torres, porre in essere qualsiasi comportamento ritenuto pregiudizievole del decoro, della vivibilità urbana e pericoloso per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l'integrità del patrimonio pubblico e privato che arreca, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro.

### **DISPONE CHE**

- Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal Codice Penale, le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii. di importo compreso tra **€ 25,00 a € 500,00**;

- All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione di quanto prescritto in Ordinanza e, ove possibile, sono tenuti a rimuovere immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell'illecito a propria cura e spese;

- Ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n.689 è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/7/1982, n. 571 con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;

Gli Uffici comunali competenti sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi e, se ritenuto necessario, a proporre querela, nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale.

### **DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale quale organo di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

## **DISPONE**

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- alla Prefettura UTG Sassari - prefettura .prefss@pec.interno.it;
- Comando di Polizia Locale (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- Legione Carabinieri Sardegna – Stazione di Porto Torres (pec: tss26942@pec.carabinieri.it);
- Comando della Polizia di Stato – frontpolmare.portotorres.ss@pecps.poliziadistato.it;
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres, ed affissa nei punti principali del territorio comunale.

## **INFORMA CHE**

- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e portata a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito <https://www.comune.porto-torres.ss.it>;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Tenente Antonio Michele Roggio (pec: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

**IL SINDACO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**